

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1051)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1965 (V. Stampato n. 727)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 marzo 1965*

**Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini  
dell'ammissione ai pubblici concorsi**

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per

titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.